

COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

P.zza V.Veneto n. 7 cap. 24024 Tel. 035/745567 Fax 035/745646

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA

COMMISSIONE ISTRUZIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27.08.2002

Modificato con deliberazione C.C. n. 54 del 31.07.2007

Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 04.08.2022

Modificato con deliberazione C.C. n. 86 del 23.12.2022

Art. 1 - Istituzione della Commissione Istruzione

Alle dipendenze dell'Assessore all'istruzione o di un suo Delegato e/o di un consigliere con delega viene istituita la Commissione Comunale Istruzione.

Art. 2 - Finalità della Commissione Istruzione

La Commissione Comunale Istruzione ha lo scopo di promuovere e coordinare, anche in collaborazione con le organizzazioni presenti, tutte le iniziative atte ad instaurare un corretto rapporto scuola-territorio.

Art. 3 - Carattere della Commissione

La Commissione Comunale Istruzione ha carattere consultivo.

Art. 4 - Composizione della Commissione

1. La Commissione Comunale Istruzione composta da :
 - Assessore od un suo delegato o un consigliere con delega che la presiede;
 - 6 componenti effettivi eletti dalla Giunta Comunale a scrutinio palese, di cui n. 4 di maggioranza e n. 2 di minoranza;
 - il Dirigente dell'Istituto comprensivo di Gandino o dal rappresentante da lui delegato;
 - 1 componente del Consiglio di Istituto in rappresentanza degli insegnanti di scuola primaria e degli insegnanti di scuola secondaria di 1°;
 - un rappresentate della scuola materna di Gandino;
 - un rappresentante del comitato genitori in seno all'Istituto Comprensivo di Gandino.
2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti o appartenenti ad associazioni del settore.

Art. 5 - Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta scritta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Validità delle sedute e deliberazioni

La seduta è valida se intervengono almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni della Commissione Istruzione sono valide se espresse a maggioranza dei voti degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Durata in carica dei componenti

I componenti della Commissione rimangono in carica finchè lo rimane la Giunta Comunale che li ha eletti.

Art. 8 - Decadenza dei Commissari

Ciascun membro decade o per dimissioni volontarie o per assenza dalle riunioni per almeno tre volte, senza giustificato motivo.

Art. 9 - Scioglimento della Commissione Istruzione

La Commissione viene sciolta qualora si dimetta contemporaneamente la metà più uno dei suoi componenti. In caso di scioglimento la Giunta Comunale procederà alla nomina di tutti i componenti della Commissione.

Art. 10 - Surroga dei Commissari

In caso di dimissioni o decadenza, il Commissario dimissionario o decaduto verrà surrogato dalla Giunta Comunale con le stesse modalità di cui al precedente art. 4.